

IAS 12 Imposte sul reddito

Finalità

Definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito.

L'aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli **effetti fiscali correnti e futuri** relativi:

- a) al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità; e
- b) alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'entità.

Ambito di applicazione

- Il Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito.
- **Le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili.**
Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordi a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.

Definizione

- **L'utile contabile** è l'utile o la perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito.
- Il **reddito imponibile** (perdita fiscale) è l'utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, su cui sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili).
- **L'onere (provento) fiscale** è l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio.
- Le **imposte correnti** sono l'importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.
- Le **passività fiscali differite** sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.
- Le **attività fiscali differite** sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:
 - a) differenze temporanee deducibili;
 - b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e
 - c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati.

Definizione

- Le **differenze temporanee** sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:
 - a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in **importi imponibili** quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; o
 - b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in **importi deducibili** quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto.
- Il **valore fiscale** di un'attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali.

Valore ai fini fiscali

- Il valore ai fini fiscali di un'attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi reddito imponibile che l'entità otterrà quando realizzerà il valore contabile dell'attività. Se tali redditi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell'attività è uguale al suo valore contabile.
- Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi reddito che non sarà imponibile nei futuri esercizi.

Valore ai fini fiscali

Esempi

- 1 Il costo di una macchina è 100. E' già stato fiscalmente dedotto un ammortamento di 30 e il costo residuo sarà deducibile negli esercizi futuri, come ammortamento o per deducibilità al momento della dismissione. I ricavi prodotti dall'utilizzo della macchina sono imponibili, eventuali plusvalenze al momento della cessione della macchina saranno tassabili ed eventuali minusvalenze saranno fiscalmente deducibili. ***Il valore ai fini fiscali della macchina è 70.***
- 2 Un credito per interessi ha un valore contabile di 100. Il relativo provento per interessi sarà tassato al momento dell'incasso. ***Il valore ai fini fiscali del credito per interessi è zero.***
- 3 I crediti commerciali hanno un valore contabile di 100. I relativi ricavi sono già compresi nel reddito imponibile (perdita fiscale). ***Il valore ai fini fiscali dei crediti commerciali è 100.***
- 4 I crediti per dividendi da una società controllata hanno un valore contabile di 100. I dividendi non sono imponibili. In sostanza, l'intero valore contabile dell'attività è deducibile a fronte dei redditi. ***Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dei dividendi percepibili è 100. (a)***
- 5 Un credito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. ***Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.***

(a) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea imponibile. Un caso alternativo considera i crediti per dividendi maturati come aventi un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un'aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza imponibile temporanea pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna passività fiscale differita.

Valore ai fini fiscali

Esempi passività

1 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il relativo costo sarà dedotto a fini fiscali al momento del loro pagamento. ***Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a zero.***

2 Le passività correnti comprendono interessi attivi riscossi anticipatamente per un valore contabile di 100. Gli interessi attivi sono stati tassati al momento del loro incasso. ***Il valore ai fini fiscali degli interessi riscossi anticipatamente è pari a zero.***

3 Le passività correnti comprendono accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il costo relativo è già stato dedotto a fini fiscali. ***Il valore ai fini fiscali degli accantonamenti di costi è pari a 100.***

4 Le passività correnti comprendono sanzioni e penali accantonate per un valore contabile di 100. Le sanzioni e penali non sono fiscalmente deducibili. ***Il valore ai fini fiscali delle sanzioni e penali accantonate è pari a 100 (a).***

5 Un debito per finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. ***Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.***

(a) In questo esempio, non vi è alcuna differenza temporanea deducibile. Un caso alternativo considera per le sanzioni e penali accantonate un valore fiscale pari a zero, e ipotizza un'aliquota fiscale pari a zero applicata sulla risultante differenza temporanea deducibile pari a 100. In entrambi i casi, non vi è alcuna attività fiscale differita.

Valore ai fini fiscali

Alcune voci hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate nella situazione patrimoniale-finanziaria come attività e passività.

Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l'ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita.

Quando il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale: **l'entità deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l'estinzione del valore contabile di un'attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali.**

Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con l'appropriato valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna entità del gruppo.

Attività e passività fiscali correnti

- Le **imposte correnti** dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività.
- Il beneficio riferibile a una **perdita fiscale** che può essere portata in riduzione dell'imposta corrente relativa a un esercizio precedente deve essere rilevato come attività.
- L'entità rileva il beneficio come attività nell'esercizio in cui si verifica la perdita fiscale se è **probabile che si manifesti il beneficio per l'entità e se esso può essere valutato attendibilmente.**

Attività e passività fiscali differite

DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI

IAS 12.15

Una **passività fiscale differita** deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

- a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
- b) la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
 - i) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
 - ii) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata una passività fiscale differita (IAS 12.39)

Attività e passività fiscali differite

È implicito nella rilevazione di un'attività che il suo valore contabile sarà recuperato sotto forma di benefici economici che l'entità otterrà negli esercizi successivi.

Quando il valore contabile dell'attività eccede il relativo valore a fini fiscali, l'importo dei redditi imponibili eccederà l'importo che sarà consentito dedurre fiscalmente.

Questa differenza è una differenza temporanea imponibile e l'obbligo di pagare negli esercizi successivi le imposte sul reddito risultanti è una passività fiscale differita. Nel momento in cui l'entità recupera il valore contabile dell'attività, la differenza temporanea imponibile si annulla e l'entità realizza un provento imponibile. Questo rende probabile che i benefici economici defluiscano dall'entità sotto forma di pagamenti fiscali. Perciò, il presente Principio richiede la rilevazione di tutte le passività fiscali differite, a eccezione di alcuni casi (vedi slide precedente)

Esempio

Un cespite che costa 150 ha un valore contabile di 100. L'ammortamento accumulato ai fini fiscali è 90 e l'aliquota fiscale è del 25 %.

Il valore ai fini fiscali dell'attività è 60 (costo di 150 meno l'ammortamento accumulato ai fini fiscali di 90). Per recuperare il valore contabile per 100, l'entità deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali per 60. Di conseguenza, l'entità pagherà imposte sul reddito per 10 (25 % di 40) quando recupererà il valore contabile del bene. La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali di 60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40. L'entità, quindi, rileva contabilmente una passività fiscale differita di 10 (25 % di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà quando recupererà il valore contabile del bene.

Attività e passività fiscali differite

Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell'utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Queste differenze temporanee sono spesso segnalate come differenze temporali.

Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:

- a) i **proventi per interessi** sono inclusi nell'utile contabile in proporzione al tempo trascorso ma, in alcuni ordinamenti, possono essere imponibili al momento dell'incasso. Il valore ai fini fiscali di qualsiasi credito rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria con riferimento a tali proventi è zero perché i ricavi non influiscono sul reddito imponibile fino al momento dell'incasso;
- b) l'**ammortamento** utilizzato nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) può differire da quello utilizzato per determinare l'utile contabile. La differenza temporanea è rappresentata dalla differenza tra il valore contabile del bene e il suo valore ai fini fiscali che è il costo originario del bene meno tutte le deduzioni relative a quel bene consentite fiscalmente nel determinare il reddito imponibile dell'esercizio in corso e di quelli precedenti. Si genera una differenza temporanea imponibile, che si traduce in una passività fiscale differita, quando l'ammortamento fiscale è accelerato (se, invece, l'ammortamento fiscale è meno rapido dell'ammortamento contabile si crea una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita); e
- c) i **costi di sviluppo** possono essere capitalizzati e ammortizzati negli esercizi successivi nel determinare l'utile contabile, ma essere dedotti dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono sostenuti. Tali costi di sviluppo hanno un valore ai fini fiscali pari a zero dato che sono già stati dedotti dal reddito imponibile. La differenza temporanea è la differenza tra il valore contabile dei costi di sviluppo e il loro valore ai fini fiscali pari a zero.

Attività e passività fiscali differite

Si manifestano **differenze temporanee** anche quando:

- a) le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale sono rilevate ai rispettivi *fair value* in conformità **all'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*** ma, ai fini fiscali, non vengono effettuate rettifiche equivalenti;
- b) le **attività sono rivalutate** e ai fini fiscali non viene apportata alcuna rettifica equivalente;
- c) **l'avviamento** deriva da un'aggregazione aziendale;
- d) il valore di un'attività o di una passività rilevato inizialmente ai fini fiscali differisce dal suo valore contabile iniziale, ad esempio quando l'entità beneficia di contributi esenti da imposta relativi a beni (no fiscalità differita las 12.33); o
- e) il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in accordi a controllo congiunto, si differenzia dal valore ai fini fiscali dell'investimento o della partecipazione.

Attività e passività fiscali differite

Se l'operazione non è una aggregazione aziendale, e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, l'entità (in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24) rileverebbe la passività o l'attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, **non consente all'entità di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente** (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l'entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

Attività e passività fiscali differite

Punto d) – Chiarimento esempio

L'iscrizione iniziale non influenza l'utile contabile o il reddito imponibile.

Esempio

L'entità intende utilizzare un bene che costa 1 000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L'aliquota fiscale è del 40 %. L'ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l'eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.

Man mano che l'entità recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1 000 e pagherà imposte per 400. L'entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.

Nell'anno seguente, il valore contabile dell'attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l'entità pagherà imposte per 320. L'entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.

Differenze temporanee deducibili

IAS 12.24

Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le **differenze temporanee deducibili** se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

- a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
- b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata un'attività fiscale differita (IAS 12.44).

Differenze temporanee deducibili

È implicito nella rilevazione di una **passività** che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un deflusso dall'entità di risorse economiche. Quando le risorse escono dall'entità, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste **una differenza temporanea** tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando sarà consentito dedurre dal reddito imponibile quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un'attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi.

Differenze temporanee deducibili

Esempio

L'entità accantona una passività di 100 per costi di garanzia. I costi di garanzia del prodotto non saranno fiscalmente deducibili fino a che l'entità non ne sosterrà il costo. L'aliquota fiscale è del 25 %.

Il valore ai fini fiscali della passività è pari a zero (il valore contabile di 100, meno l'importo che sarà fiscalmente deducibile riguardo a quella passività negli esercizi successivi). Estinguendo la passività per il suo valore contabile, l'entità ridurrà il suo reddito imponibile futuro di un importo di 100 e, di conseguenza, ridurrà i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25 % di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il suo valore ai fini fiscali pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò, l'entità rileva un'attività fiscale differita di 25 (25 % di 100), a condizione che sia probabile che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una riduzione dell'imposta.

Differenze temporanee deducibili

Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:

- a) nella determinazione dell'utile contabile si possono dedurre i costi per **benefici pensionistici** in concomitanza con i servizi prestati dal dipendente, ma nella determinazione del reddito imponibile essi possono essere dedotti quando le contribuzioni **sono pagate** dall'entità al fondo o quando i benefici pensionistici sono pagati dall'entità. Tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali esiste una differenza temporanea; il valore ai fini fiscali della passività solitamente è pari a zero. Questa differenza temporanea deducibile si traduce in un'attività fiscale differita poiché i benefici economici affluiranno all'entità come deduzione dai redditi imponibili quando le contribuzioni o i benefici previdenziali saranno corrisposti;
- b) i **costi di ricerca** sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti ma può non esserne consentita la deducibilità dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca (l'importo che le autorità fiscali consentiranno come deduzione negli esercizi futuri) e il valore contabile, pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita;
- c) con alcune eccezioni, un'entità rileva le attività acquisite e le passività assunte identificabili in una aggregazione aziendale ai **rispettivi fair value alla data di acquisizione**. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, sorge una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita. Un'attività fiscale differita sorge anche quando il *fair value* di un'attività identificabile acquisita è inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66); e
- d) alcune attività possono essere rilevate al loro *fair value*, o essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una equivalente rettifica. Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.

Differenze temporanee deducibili

L'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni dai redditi imponibili degli esercizi successivi. All'entità, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L'entità, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili

Per stabilire se saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali poter utilizzare una differenza temporanea deducibile, l'entità valuta se la normativa tributaria imponga restrizioni riguardo alle fonti dei redditi imponibili a fronte dei quali può effettuare deduzioni sull'annullamento di detta differenza temporanea deducibile. Se la normativa tributaria non impone siffatte restrizioni, l'entità valuta la differenza temporanea deducibile in combinazione con tutte le sue altre differenze temporanee deducibili. Se invece la normativa tributaria limita l'utilizzazione delle perdite per la deduzione a fronte di un tipo specifico di redditi, la differenza temporanea deducibile è valutata in combinazione solo con le altre differenze temporanee deducibili di tale tipo.

Differenze temporanee deducibili

È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l'annullamento con la medesima giurisdizione fiscale e per il medesimo soggetto d'imposta:

- a) nello stesso esercizio in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile; o
- b) negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere compensata contro le imposte di esercizi precedenti (*tax loss carry back*) o portata a nuovo per essere dedotta negli esercizi successivi (*tax loss carry forward*).

In tali casi, l'attività fiscale differita è rilevata nell'esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili.

Investimenti in società controllate

Investimenti in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in accordi a controllo congiunto

Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in accordi a controllo congiunto (vale a dire la quota della controllante o dell'investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o partecipata, compreso il valore contabile dell'avviamento) differisce dal valore dell'investimento o della partecipazione ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo).

Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:

- a) l'esistenza **di utili non distribuiti** di controllate, filiali, collegate e accordi a controllo congiunto;
- b) variazioni **dei tassi di cambio esteri** quando la controllante e la sua controllata hanno sede in paesi differenti; e
- c) **riduzioni del valore contabile della partecipazione** in una collegata al suo ammontare recuperabile.

Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell'investimento nel bilancio separato della controllante se in tale bilancio lo espone al costo o a un valore rivalutato.

Investimenti in società controllate

IAS 12.39.

L'entità deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in *joint venture*, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) la controllante, l'investitore, il partecipante alla *joint venture* o il gestore congiunto sono in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee; e
- b) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.

Valutazione

IAS 12.46

- Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere valutate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, **applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell'esercizio**
- **IAS 12.53 Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate**

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

- **La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un'operazione o di altri fatti è coerente con la contabilizzazione dell'operazione o degli altri fatti stessi.**

Compensazione

iAS 12.71. L'entità deve compensare le attività e le passività fiscali correnti se, e solo se, essa:

- a) ha un diritto esecutivo a compensare gli ammontari rilevati; e**
- b) intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.**